

Edizione speciale valida solo per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL

SINDACO

E DEL

CONSIGLIO COMUNALE

AVVERTENZA:

Si consiglia di stampare i modelli di dichiarazione di presentazione delle liste (*allegati 1 e 2 e rispettivi atti separati*) su fogli di formato A3.

In caso di stampa su fogli di formato A4, l'unicità dei moduli deve essere garantita legando i singoli fogli con spillature, timbri posti trasversalmente da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il foglio recante il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati.

PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso ai cittadini italiani.

La legge 23 novembre 2012, n. 215 ha previsto la promozione della parità di genere nell'accesso delle cariche elettive dei comuni, in misura proporzionale al loro numero di abitanti.

L'adempimento non è obbligatorio nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235).

La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere autenticate da: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

Principali riferimenti normativi:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;*
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;*
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;*
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;*
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;*
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;*
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;*
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*

L'art. 1-bis, comma 4 del D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) ha disposto che "Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, **il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto di un terzo.**"

Le istruzioni ministeriali hanno stabilito che in caso la riduzione comporti un numero con cifre decimali, queste sono arrotondate all'unità superiore.

Comune con un numero di abitanti da 15.001 a 20.000

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 16

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.

Numero Candidati	Quote di Genere	
	2/3	1/3
minimo: 11	7	4
massimo: 16	10	6

- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
Numero elettori sottoscrittori: minimo 34, massimo **200**.
- 3) Dichiarazione di collegamento, da parte dei delegati di lista, con il candidato alla carica di Sindaco.
- 4) Programma amministrativo, che deve essere lo stesso per le liste collegate.
- 5) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Sindaco, autenticata ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità e dichiarazione di collegamento con la lista o le liste presentate.
- 6) Dichiarazione, autenticata come sopra, di accettazione della candidatura a consigliere, contenente la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.
- 7) Certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
- 8) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere.
- 9) **MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA.**
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm.
n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre su cartoncino bianco, patinato e lucido.

Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in Parlamento, occorre l'autorizzazione del segretario politico o suo delegato.

**PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215**

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento ¹	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare ²	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = 27	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = 21	21,33 = 21	10,66 = 11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = 11	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3/4	12	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3
Comuni con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti	12	3/4	9	Non obbligatorio Circolare Ministero dell'Interno 14 maggio 2013, n. 30 <i>Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge in esame che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/00, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi". La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.</i>			
Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10	3/4	7,50 = 7				

¹ Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale *superiore* a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

² Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.